

ORDINE DEL GIORNO n. 302

Il Consiglio regionale

premesse che:

- i commi 4 bis e 4 ter, art. 25 della Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e successive modificazioni, indicano che "Il titolare di concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento è tenuto alla corresponsione di un canone annuo rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al quantitativo d'acqua imbottigliato." "La Giunta regionale é autorizzata ad emanare un regolamento per la disciplina del canone di cui al comma 4 bis ed in particolare per la definizione: a) della misura del canone, nonché delle eventuali riduzioni od esenzioni dal medesimo; b) degli enti territoriali destinatari dei relativi proventi; c) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.";
- l'art. 3, del Regolamento regionale n. 8/R del 7 ottobre 2013 *"Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)"*, definisce le premialità ambientali "Il canone annuo è ridotto: a) del 30 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori di vetro; nel caso in cui il concessionario effettui il recupero dei vuoti a rendere la percentuale di riduzione è del 50 per cento; b) del 20 per cento con riferimento ai quantitativi di acque imbottigliate in contenitori ecosostenibili come individuati con provvedimento della Giunta regionale; c) del 15 per cento se il concessionario aderisce a sistemi di gestione ambientale certificati.";
- il provvedimento della Giunta regionale che definisce i 'contenitori ecosostenibili' è la d.g.r. n.1091 del 23/02/2015, in cui si stabilisce "di individuare quali "contenitori ecosostenibili" [...] le seguenti tipologie di imballaggio:
 - a) imballaggi costituiti da acido polilattico (PLA) al 100% (escluso tappo, collarino ed etichetta);
 - b) imballaggi costituiti da polietilene tereftalato riciclato (R-PET) in misura non inferiore al 20% (escluso tappo, collarino ed etichetta);
 - di condizionare il riconoscimento della riduzione del canone per i quantitativi imbottigliati in contenitori di cui alla lett. a) alla presentazione di una certificazione di un ente accreditato attestante la compostabilità del polimero utilizzato ai sensi della norma EN 13432 e per i quantitativi, di acque imbottigliate nei contenitori di cui alla lett. b) alla presentazione di una dichiarazione del fornitore dell'imballaggio che, sulla base di verifiche effettuate da soggetti terzi sul processo produttivo dell'imballaggio o della miscela di PET e R-PET utilizzata, attesti la presenza di almeno il 20% di R-PET negli imballaggi utilizzati."

considerato che: è comprovato che gli imballaggi costituiti da PLA non sono in grado di biodegradarsi all'interno del compost domestico, neanche dopo 1 anno. Essi possono essere biodegradati solo all'interno di appositi impianti in cui vengono raggiunte le temperature minime di 60 °C;

impegna la Giunta regionale

a far sì che siano considerati "ecosostenibili" i contenitori:

- in materiale biodegradabile, PLA al 100%, solo qualora vengano specificate in etichetta le corrette modalità di smaltimento possibili;
- in plastica PET, solo qualora contengano il 50% di plastica riciclata R-PET, il massimo previsto ai sensi del Decreto Ministeriale Sanità n. 113 del 18 maggio 2010 e successive modificazioni.

---==oOo===---

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 30 aprile 2015